



COMUNE
DI CERVIA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)

Legenda del testo:

- in corsivo di colore blu sono indicate le parti del testo riportate direttamente dalla normativa in vigore;

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 21/12/2015

Indice

<i>Titolo I - Premessa</i>	<i>pag.</i>	2
<i>Art.1 - Oggetto del regolamento</i>	“	2
<i>Art.2 - Ambiti di applicazione</i>	“	3
<i>Art.3 - Modalità di applicazione</i>	“	4
<i>Titolo II – Criteri e modalità di determinazione dell’ISEE</i>	“	5
<i>Art.4 – ISEE e DSU</i>	“	5
<i>Art.5 - Nucleo familiare</i>	“	6
<i>Art.6 - Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR)</i>	“	7
<i>Art.7 - Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP)</i>	“	8
<i>Art.8 - Scala di equivalenza</i>	“	10
<i>Titolo III – Gestione dei procedimenti</i>	“	11
<i>Art.9 - Autocertificazione ISEE in fase di presentazione delle istanze</i>	“	11
<i>Art.10 - Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria</i>	“	12
<i>Art.11 - Prestazioni agevolate rivolte a minorenni</i>	“	12
<i>Art.12 - Procedimenti di stato di abbandono e di estraneità</i>	“	13
<i>Art.13 - ISEE corrente</i>	“	13
<i>Art.14 - Validità ed aggiornamento dell’attestazione</i>	“	14
<i>Art.15 - Ulteriori criteri di selezione dei beneficiari</i>	“	15
<i>Art.16 - Banca dati ISEE comunale</i>	“	15
<i>Titolo IV – Controlli sulle DSU</i>	“	16
<i>Art.17 - Premesse</i>	“	16
<i>Art.18 - Controlli dell’Ente</i>	“	16
<i>Art.19 – Procedimento e modalità dei controlli</i>	“	17
<i>Art.20 - Adempimenti conseguenti all’attività di controllo</i>	“	18
<i>Art.21 - Rapporti con la Guardia di Finanza e con l’Agenzia delle Entrate</i>	“	18
<i>Art.22 - Norme finali</i>	“	19

TITOLO I: PREMESSA

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Cervia.

2. Il presente regolamento recepisce il DPCM 159/2013, "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" e il Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 avente ad oggetto "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159", di approvazione del nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE.

1.3 Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «**ISEE**»: l'indicatore della situazione economica equivalente;
- b) «**ISE**»: l'indicatore della situazione economica;
- c) «**Scala di equivalenza**»: la scala di cui al successivo art. 8;
- d) «**Prestazioni sociali**»: tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- e) «**Prestazioni sociali agevolate**»: le prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero le prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
- f) «**Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria**»: le prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 1. di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 2. di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 3. atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi;
- g) «**Prestazioni agevolate rivolte a minorenni**»: le prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni;
- h) «**Richiedente**»: il soggetto che, essendone titolare sulla base della disciplina vigente, effettua la richiesta della prestazione sociale agevolata;
- i) «**Beneficiario**»: il soggetto al quale è rivolta la prestazione sociale agevolata;
- j) «**Persone con disabilità media, grave o non autosufficienti**»: persone per le quali sia stata accertata una delle condizioni descritte nella tabella di cui all'allegato 3 al DPCM n. 159/2013;
- k) «**Ente erogatore**»: l'ente competente alla disciplina dell'erogazione della prestazione sociale agevolata;
- l) «**DSU**»: la dichiarazione sostitutiva unica di cui al successivo art. 4;

- m) «**Dichiarante**»: il soggetto, richiedente ovvero appartenente al nucleo familiare del richiedente, che sottoscrive la DSU.

Art. 2 **Ambiti di applicazione**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle prestazioni sociali agevolate, ovvero, come indicato al precedente articolo 1, comma 3, alle *prestazioni sociali dell'Ente non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, come pure alle prestazioni sociali dell'Ente non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.*

2. I procedimenti dell'Ente di cui al comma 1 sono individuati, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, dalla seguente elencazione:

- a) Contributi a sostegno dei lavoratori colpiti dalla crisi economica
- b) Contributi a sostegno dei redditi familiari più bassi
- c) Emergenza abitativa - Assegnazione alloggi
- d) Emergenza abitativa - PERMANENZA alloggi
- e) Progetti di aiuto economico - Richiesta contributi economici straordinari o continuativi
- f) Progetti di aiuto economico - Richiesta esenzione spese sanitarie
- g) Progetti di aiuto economico - Richiesta esonero rette scolastiche e contributi per frequenza CRE
- h) Progetti di aiuto economico - Richiesta prestito sull'onore
- i) Servizi a sostegno della domiciliarità - Assistenza domiciliare
- j) Servizi a sostegno della domiciliarità - Lavanderia
- k) Servizi a sostegno della domiciliarità - Pasti
- l) Servizi a sostegno della domiciliarità - Telesoccorso
- m) Strutture residenziali - Integrazione rette strutture residenziali e semi residenziali
- n) Servizi educativi per la prima infanzia – agevolazioni tariffarie al pagamento del servizio
- o) Servizi a sostegno della domiciliarità - Callista– definizione soglie di accesso
- p) Refezione scolastica – agevolazioni al pagamento del servizio
- q) Servizio di Pre/Post scuola– agevolazioni al pagamento del servizio
- r) Servizio di trasporto (scuolabus) – agevolazioni al pagamento del servizio

3. La Giunta Comunale con propri atti individua altri eventuali servizi o interventi aventi carattere di prestazioni sociali agevolate e analoghi a quelli sopra elencati e , in questi specifici casi, definisce le modalità di applicazione dell'ISEE quale requisito per l'accesso alle prestazioni e/o strumento di compartecipazione al costo o di determinazione della misura del beneficio; fatti salvi i casi in cui norme sovraordinate, rispetto a quella comunale, prevedano la definizione di criteri specifici di valutazione della situazione economica con riferimento al valore ISE/ISEE individuati.

4. Nei casi di prestazioni sociali agevolate per le quali è previsto l'accesso o la misura della compartecipazione al costo del servizio correlati all'ISEE, è fatto salvo il diritto del cittadino a non presentare la dichiarazione ISEE. In tale caso non sarà concessa alcuna agevolazione tariffaria e l'accesso sarà precluso per i servizi che prevedono una soglia di ammissione.

Art. 3 **Modalità di applicazione**

1. Le modalità di applicazione dell'ISEE ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate di cui all'art. 2, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime vengono definite come segue:
 - a. Contributi a sostegno dei lavoratori colpiti dalla crisi economica: definizione soglia di accesso
 - b. Contributi a sostegno dei redditi familiari più bassi: definizione soglia di accesso
 - c. Emergenza abitativa - Assegnazione alloggi: definizione soglia di accesso e definizione livello di compartecipazione al costo personalizzato per fasce ISEE
 - d. Emergenza abitativa - Permanenza alloggi: definizione soglia di permanenza e definizione livello di compartecipazione al costo personalizzato per fasce ISEE
 - e. Progetti di aiuto economico - Richiesta contributi economici straordinari o continuativi: definizione soglia di accesso
 - f. Progetti di aiuto economico - Richiesta esenzione spese sanitarie: definizione soglia di accesso
 - g. Progetti di aiuto economico - Richiesta esonero rette scolastiche e contributi per frequenza CRE: definizione soglia di accesso
 - h. Progetti di aiuto economico - Richiesta prestito sull'onore: definizione soglia di accesso
 - i. Servizi a sostegno della domiciliarità - Assistenza domiciliare: definizione livello di compartecipazione al costo, personalizzato per fasce ISEE
 - j. Servizi a sostegno della domiciliarità – Lavanderia: definizione livello di compartecipazione al costo, personalizzato per fasce ISEE
 - k. Servizi a sostegno della domiciliarità – Pasti: definizione livello di compartecipazione al costo, personalizzato per fasce ISEE
 - l. Servizi a sostegno della domiciliarità – Telesoccorso: definizione livello di compartecipazione al costo, personalizzato per fasce ISEE
 - m. Strutture residenziali - Integrazione rette strutture residenziali e semi residenziali: definizione livello di compartecipazione al costo, personalizzato per fasce ISEE
 - n. Servizio Nido d'infanzia – agevolazioni tariffarie al pagamento del servizio: definizione livello di compartecipazione al costo, personalizzato per fasce ISEE
 - o. Servizi a sostegno della domiciliarità – Callista: definizione soglia di accesso
 - p. Refezione scolastica – agevolazioni al pagamento del servizio: definizione livello di compartecipazione al costo, omogeneo per fasce ISEE
 - q. Servizio di Pre/Post scuola– agevolazioni al pagamento del servizio: definizione livello di compartecipazione al costo, omogeneo per fasce ISEE
 - r. Servizio di trasporto (scuolabus) – agevolazioni al pagamento del servizio: definizione livello di compartecipazione al costo, omogeneo per fasce ISEE

2. Le soglie di accesso ISEE ed i livelli di compartecipazione alla spesa e/o di determinazione della misura del beneficio condizionati all'ISEE, sono stabiliti dalla Giunta Comunale.

3. In sede di prima attuazione, la Giunta Comunale approva le soglie ed i livelli di compartecipazione di cui al precedente comma 1 entro il 31.12.2015, previa valutazione dell'impatto sociale e di bilancio delle nuove norme di cui al DPCM n. 159/2013. La decorrenza delle nuove soglie e livelli di compartecipazione viene stabilita contestualmente alla loro approvazione e non può comunque essere successiva al 01.01.2016. Fino alla decorrenza delle nuove soglie e livelli di compartecipazione, rimangono validi quelli attualmente in vigore, con riferimento ai servizi e alle prestazioni di cui al precedente art. 2, comma 2, già assoggettati all'ISEE.

4. Le soglie di accesso ed i livelli di compartecipazione alla spesa e/o di determinazione della misura del beneficio sono aggiornati dalla Giunta Comunale, in conformità a principi di equità, parità di trattamento, adeguamento a mutate condizioni economiche generali e salvaguardia degli equilibri di bilancio.

TITOLO II CRITERI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELL'ISEE

Art. 4 ISEE E DSU

1. L'ISEE è lo strumento di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. Ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 159/2013, l'applicazione e la determinazione dell'ISEE ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni.

2. L'ISEE è determinato con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, individuato secondo quanto indicato al successivo art. 5.

3. L'ISEE è calcolato come rapporto tra l'ISE di cui al successivo comma 4 ed il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare secondo quanto indicato al successivo art. 8.

ISEE = ISE/parametro scala di equivalenza

4. L'ISE è la somma dell'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR di cui al successivo art. 6) e del 20% dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP di cui al successivo art. 7).

ISE = ISR + 20% ISP

5. L'ISEE è calcolato dall'INPS sulla base delle informazioni autodichiarate dall'interessato all'interno della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) e di altre informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate.

6. L'ISEE è reso disponibile al dichiarante dall'INPS mediante specifica attestazione che può essere utilizzata nel periodo di validità da tutti i componenti il nucleo familiare individuato ai fini ISEE.

7. L'ISEE è calcolato secondo criteri particolari nel caso in cui debba essere utilizzato per alcune, specifiche tipologie di prestazioni, tra le quali:

- a) prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria rivolte a maggiorenni, come da successivo art. 10;
- b) prestazioni agevolate rivolte a minorenni, come da successivo art. 11.

Art. 5 Nucleo familiare

1. *Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.*

2. *I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente regolamento nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini del presente regolamento, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.*

3. *I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:*

- a. *quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;*
- b. *quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;*
- c. *quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;*
- d. *quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;*
- e. *quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali secondo quanto previsto al successivo art. 12.*

4. *Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.*

5. *Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.*

6. *Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio minore fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.*

Art. 6
Indicatore della Situazione Reddituale (ISR)

1. *L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie di cui ai commi seguenti, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare. Ai fini del calcolo dell'indicatore, il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando i redditi di cui al comma 2 al netto degli importi di cui al comma 3. Dalla somma dei redditi di cui al periodo precedente per l'insieme dei componenti sono detratte le spese o le franchigie riferite al nucleo familiare di cui al comma 4. I redditi e gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. Le spese o le franchigie di cui al comma 4 sono riferite all'anno solare precedente la presentazione della DSU.*

2. *Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti:*

- a. *reddito complessivo ai fini IRPEF;*
- b. *redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;*
- c. *ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;*
- d. *i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;*
- e. *assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;*
- f. *trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a);*
- g. *redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se compatibili con la predetta disciplina, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo. A tal fine i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita catastale del 5 per cento e i redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento. Nell'importo devono essere considerati i redditi relativi agli immobili all'estero non locati soggetti alla disciplina dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo, assumendo la base imponibile determinata ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;*
- h. *il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, individuato secondo quanto indicato per il calcolo dell'ISP con la sola esclusione dei depositi e conti correnti bancari e postali, il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale;*
- i. *il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo, iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito.*

3. All'ammontare del reddito di cui al comma 2, deve essere sottratto fino a concorrenza:

- a) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nell'importo devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli;
- b) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, né legalmente ed effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne stabilisce l'importo;
- c) fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese sanitarie per disabili, le spese per l'acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;
- d) l'importo dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA;
- e) fino ad un massimo di 3.000 euro, una quota dei redditi da lavoro dipendente, nonché degli altri redditi da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20 per cento dei redditi medesimi;
- f) fino ad un massimo di 1.000 euro e alternativamente a quanto previsto alla lettera e), una quota dei redditi da pensione inclusi nel reddito complessivo di cui al comma 2, lettera a), nonché dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), pari al 20 per cento dei redditi ovvero dei trattamenti medesimi.

4. Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, come determinata ai sensi dei commi precedenti, si sottraggono, fino a concorrenza, le seguenti spese o franchigie riferite al nucleo familiare:

- a) nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo; la detrazione è alternativa a quella per i nuclei residenti in abitazione di proprietà.
- b) nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, la spesa sostenuta, inclusiva dei contributi versati, per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale, come risultante dalla dichiarazione di assunzione presentata all'INPS e dai contributi versati al medesimo istituto, nel limite dell'ammontare dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), al netto della detrazione di cui al comma 3, lettera f), di cui la persona non autosufficiente risulti beneficiaria. Le spese per assistenza personale possono essere sottratte dalla somma dei redditi anche nel caso di acquisizione dei servizi medesimi presso enti fornitori, purché sia conservata ed esibita a richiesta idonea documentazione attestante la spesa sostenuta e la tipologia di servizio fornita;
- c) alternativamente a quanto previsto alla lettera b), nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, in caso di ricovero presso strutture residenziali nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, l'ammontare della retta versata per l'ospitalità alberghiera;
- d) nel caso del nucleo facciano parte:
 - 1) persone con disabilità media, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 4.000 euro, incrementate a 5.500 se minorenni;

- 2) *persone con disabilità grave, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 5.500 euro, incrementate a 7.500 se minorenni;*
- 3) *persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 7.000 euro, incrementate a 9.500 se minorenni.*

Le franchigie di cui alla presente lettera possono essere alternativamente sottratte, fino a concorrenza, dal valore dell'ISE.

Art. 7

Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP)

1. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui ai commi 2 e 3, nonché del patrimonio mobiliare di cui al comma 4.

2. Il patrimonio immobiliare è pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d'impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Il valore è così determinato anche in caso di esenzione dal pagamento dell'imposta. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, il valore della casa di abitazione, come sopra determinato, al netto del mutuo residuo, non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente.

3. Il patrimonio immobiliare all'estero è pari a quello definito ai fini dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riferito alla medesima data di cui al comma 2, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Dal valore così determinato di ciascun immobile, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.

4. Il patrimonio mobiliare è costituito dalle componenti di seguito specificate, anche detenute all'estero, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti:

- a. *depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno. Qualora nell'anno precedente si sia proceduto all'acquisto di componenti del patrimonio immobiliare, di cui ai commi 2 e 3, ovvero a variazioni ad incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, di cui al presente comma, per un ammontare superiore alla differenza tra il valore della consistenza media annua e del saldo al 31 dicembre, può essere assunto il valore del saldo contabile attivo al 31 dicembre dell'anno precedente, anche se inferiore alla consistenza media; ai soli fini di successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza media annua va comunque indicato;*
- b. *titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU;*
- c. *azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera b);*

- d. partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera b), ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
- e. partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- f. masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera b);
- g. altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera b), nonché contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, al netto degli eventuali riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
- h. il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata, determinato con le stesse modalità indicate alla lettera e).

5. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

6. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato ai sensi del comma 4, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia è incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione reddituale.

Art. 8 Scala di equivalenza

1. I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi del precedente art. 5, sono i seguenti:

<i>Numero componenti</i>	<i>Parametro</i>
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

2. *Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente.*

3. *Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:*

- a. *0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;*
- b. *0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;*
- c. *la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere dalla a) alla e).*

4. *Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.*

TITOLO III: GESTIONE DEI PROCEDIMENTI

Art. 9

Autocertificazione ISEE in fase di presentazione delle istanze

1. *l'ISE/ISEE rientra, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000, tra gli stati, i fatti e qualità per i quali l'INPS è ente certificante (Circolare INPS n° 47 del 27/03/2012).*

2. *Con l'articolo 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 ("decertificazione" nei rapporti fra PP.AA. e privati) è imposto agli uffici il divieto di richiedere al cittadino l'attestazione ISEE nelle istanze e nella documentazione richiesta al cittadino.*

3. *Ai fini della presentazione delle istanze di prestazioni sociali agevolate di cui all'art. 2 del presente regolamento, il valore ISE/ISEE e gli altri dati dell'attestazione ISEE dovranno essere autocertificati dal cittadino e controllati dai competenti Uffici comunali, secondo quanto stabilito nel IV Titolo del presente regolamento.*

4. *In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, il richiedente può comunque presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU. L'ufficio competente all'istruttoria acquisisce successivamente l'attestazione relativa all'ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante nell'interesse del medesimo.*

Art. 10
Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria

1. Per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria rivolte a persone di maggiore età, l'ISEE è calcolato secondo quanto indicato al comma 2. Per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria rivolte a persone minori di anni 18, l'ISEE è calcolato con le modalità di cui al successivo art. 11.

2. Ai fini delle prestazioni di cui al presente articolo rivolte a persone di maggiore età, il nucleo familiare è composto esclusivamente dal coniuge, dai figli minori di anni 18 e dai figli maggiorenni secondo le regole di cui ai commi da 2 a 6 del precedente art. 5, ed escludendo pertanto altri eventuali componenti la famiglia anagrafica. E' fatto salvo il diritto del beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui al precedente art. 5.

3. Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, si applicano le seguenti regole di calcolo diverse:

- a) non si applicano le detrazioni di cui al precedente art. 6, comma 4, lett. b) e c);
- b) si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo, integrando l'ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, sulla base della situazione economica dei figli, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1 del DPCM 159/2013. La componente non è calcolata:
 - b.1. quando al figlio, ovvero ad un componente del suo nucleo, sia stata accertata una delle condizioni di disabilità di cui all'allegato n. 3 del DPCM n. 159/2013;
 - b.2. quando sia stata accertata in sede giurisdizionale o dal Dirigente dei Servizi l'estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici;
- c) le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta di prestazioni socio-sanitarie erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Sono ugualmente valorizzate nel patrimonio del donante, le donazioni effettuate nei tre anni precedenti la richiesta, se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile.

Art. 11
Prestazioni agevolate rivolte a minorenni

1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare o non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo tranne se:

- a) il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- b) il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
- c) sia stato stabilito con provvedimento dell'autorità giudiziaria il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
- d) sussista esclusione dalla potestà sui figli o sia stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- e) risulti accertata la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici in sede giurisdizionale o dal Dirigente dei Servizi.

2. Nei casi al comma 1 lettere a) e b) si tiene conto del reddito dei genitori non conviventi, che hanno formato un nuovo nucleo familiare, integrando l'ISEE del nucleo dei figli con una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2 del DPCM 159/2013.

Art. 12

Procedimenti di stato di abbandono e di estraneità

1. I procedimenti regolati dal presente articolo sono relativi all'accertamento amministrativo da parte dei Servizi alla Persona delle seguenti fattispecie:

- a) l'abbandono del coniuge di cui all'art. 3 comma 3 lettera e) del DPCM 159/2013 ai fini della costituzione di nuclei familiari distinti per coniugi con diversa residenza;
- b) l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio di cui all'art. 6 comma 3 lettera b) del DPCM 159/2013 per le prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo;
- c) l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del genitore di cui all'art. 7 comma 1 lettera e) del DPCM 159/2013 per le prestazioni agevolate rivolte a minorenni in presenza di genitori non conviventi.

2. Per il procedimento di cui al comma 1 lettera a) il coniuge, in sede di istanza al Dirigente competente in materia di servizi sociali del Comune di residenza, diretta ad accertare lo stato di abbandono dell'altro coniuge, presenta apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art 47 del DPR 445/2000 e copia della querela di parte ai sensi del Codice Penale o equipollente motivazione giustificativa. Il Dirigente competente, accerta con apposito atto lo stato di abbandono.

3. Per il procedimento di cui al comma 1 lettera b) e c) il soggetto che chiede al Dirigente competente in materia di servizi sociali del Comune di residenza l'accertamento dell'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici deve produrre apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art 47 del DPR 445/2000 e copia della querela di parte ai sensi del Codice Penale o equipollente motivazione giustificativa, allegando idonea documentazione atta a dimostrarne compiutamente tale condizione. Il Dirigente competente, accerta con apposito atto lo stato di estraneità di cui sopra.

Qualora non fosse possibile procedere alla querela di parte, il Servizio Sociale, su richiesta dell'interessato, accerterà mediante indagine sociale l'assenza di rapporti affettivi ed economici e provvederà d'ufficio – se del caso - alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente. Il Dirigente dei Servizi alla Persona, a seguito dell'istruttoria condotta dall'Assistente Sociale competente, accerta con determina lo stato di estraneità anche con l'eventuale ausilio della Polizia Locale. Per il procedimento di cui al comma 1, lettera c), qualora ne ravvisi l'opportunità, il Servizio Sociale procederà d'ufficio all'invio della segnalazione alla competente autorità giudiziaria.

4. Gli atti dirigenziali di stato di abbandono o estraneità verranno elaborati solo ed esclusivamente se, dagli accertamenti effettuati, le prove saranno inconfutabili. La dichiarazione dirigenziale di stato di abbandono o estraneità ha validità corrispondente a quella dell'attestazione ISEE, ai fini della quale viene rilasciata

5. Gli atti Dirigenziali di cui al presente articolo vengono accettati dai CAF nella documentazione richiesta in sede di assistenza alla compilazione della DSU.

Art. 13

ISEE corrente

1. In presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore, come determinata ai sensi del comma 2, e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:

- a. lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;
- b. lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
- c. lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi

2. L'ISEE corrente può essere calcolato solo in caso di variazioni superiori al 25 per cento dell'indicatore della situazione reddituale corrente, calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, rispetto all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 4.

3. L'indicatore della situazione reddituale corrente è ottenuto aggiornando i redditi per ciascun componente il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, mediante la compilazione dell'apposito modulo sostitutivo della DSU, facendo riferimento ai seguenti redditi:

- a. redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione;
- b. redditi derivanti da attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo nell'esercizio dell'attività;
- c. trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non già inclusi nel reddito di cui alla lettera a), conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione.

Nei casi di cui al comma 1, lettera a), i redditi di cui al presente comma possono essere ottenuti moltiplicando per 6 i redditi conseguiti nei due mesi antecedenti la presentazione della DSU.

4. Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione reddituale corrente, per i componenti il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, i redditi e i trattamenti di cui al comma 3, sostituiscono i redditi e i trattamenti di analoga natura utilizzati per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria.

5. Fermo restando l'indicatore della situazione patrimoniale e il parametro della scala di equivalenza, l'ISEE corrente è ottenuto sostituendo all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore calcolato ai sensi del comma 4.

6. Il richiedente l'ISEE corrente, oltre al modulo sostitutivo della DSU, presenta la documentazione e certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa, di cui al comma 1, nonché le componenti reddituali aggiornate, di cui al comma 3.

7. L'ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni.

Art. 14

Validità ed aggiornamento dell'attestazione

1. La DSU e l'Attestazione ISEE hanno validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo;

2. Il richiedente la prestazione presenta di norma un'unica dichiarazione sostitutiva DSU e attestazione ISEE, la cui validità decorre dal momento della presentazione fino al 15 gennaio dell'anno successivo. Qualora alla scadenza di validità dell'ISEE la prestazione per la quale lo stesso era stato presentato sia ancora in corso di erogazione, non sarà necessario presentare un nuovo ISEE, fatta salva la facoltà dei servizi comunali di stabilire diverse scadenze.

3. È lasciata facoltà al cittadino di presentare entro il periodo di validità della DSU una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare. Per le prestazioni erogate, la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni decorre dal mese successivo a quello di presentazione.

4. Il richiedente la prestazione, nei casi e nei modi previsti dall'art. 9 del DPCM n.159/2013, può presentare un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione. L'ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni. Qualora alla scadenza di validità dell'ISEE corrente la prestazione per la quale lo stesso era stato presentato sia ancora in corso di erogazione, non sarà necessario presentare un nuovo modello di DSU, fatta salva la facoltà dei servizi comunali di stabilire diverse scadenze.

5. Per i procedimenti che prevedono un bando di accesso il richiedente può presentare la nuova dichiarazione di cui al comma 3 oppure l'ISEE corrente di cui al comma 4 entro la data di scadenza del bando.

Art. 15

Ulteriori criteri di selezione dei beneficiari

1. Ai sensi dell'art. 2 del DPCM 159/2013, *in relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura lo rendano necessario e ove non diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie di prestazioni, gli enti erogatori possono prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari. E' comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l'ISEE.*

2. Viene demandato ai singoli regolamenti che disciplinano le prestazioni e i servizi di cui all'art. 2, la definizione di ulteriori criteri di selezione dei beneficiari, accanto all'indicatore della situazione economica equivalente

Art. 16

Banca dati ISEE Prestazioni sociali agevolate

1. Gli uffici che erogano prestazioni sociali agevolate alimentano la banca dati delle prestazioni sociali agevolate banca dati delle prestazioni sociali agevolate, di cui al decreto 8 marzo 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente "Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli ISEE" secondo le modalità definite all'art. 3 del Decreto Ministeriale 16 dicembre 2014, n.206.

2. La banca dati sarà condivisa dagli uffici di cui al comma 1 nel rispetto della riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

3. La banca dati dovrà consentire di riportare anche i dati essenziali dei controlli effettuati dagli uffici, in modo da procedere una sola volta al controllo di una attestazione presentata per ottenere più prestazioni agevolate.

TITOLO IV CONTROLLI SULLE DSU

Art. 17 Premesse

1. L'INPS determina l'ISEE sulla base delle componenti autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi.
2. In relazione ai dati autodichiarati dal dichiarante, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua e rende disponibile all'INPS l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto ai dati presenti nel Sistema informativo dell'anagrafe tributaria, inclusa l'esistenza non dichiarata di rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
3. L'INPS stabilisce procedure per il controllo automatico al fine di individuare l'esistenza di omissioni ovvero difformità, mediante la consultazione in base alle disposizioni vigenti degli archivi amministrativi delle altre amministrazioni pubbliche.
4. Gli uffici competenti eseguono i controlli sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante, secondo quanto indicato nei successivi articoli.

Art. 18 Controlli dell'Ente

1. Le domande, i documenti allegati, le DSU e le attestazioni ISEE presentate dai richiedenti sono soggette a controllo ai sensi dell'art 11 del DPCM n.159/2013.
 2. Ai sensi dell'art.11 comma 6 del DPCM n.159/2013, il Comune esegue tutti i controlli necessari, diversi da quelli già effettuati dall'INPS e dall'Agenzia delle Entrate, sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante nella DSU e provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.
 3. L'attività di controllo è finalizzata prioritariamente alla rilevazione di eventuali errori sanabili con richiesta di rettifica o di integrazione dei dati da parte del dichiarante ogni volta che sia evidente la buona fede del dichiarante.
1. I controlli effettuati dagli uffici di cui al presente Titolo possono essere svolti in forma generalizzata su tutti i richiedenti prestazioni sociali agevolate, puntuale o a campione.
 2. Il controllo puntuale riguarda singoli casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità del contenuto della documentazione di cui al comma 1 e per i quali il responsabile del procedimento ritenga necessaria l'attivazione di verifiche e riscontri. La fondatezza del dubbio può, a titolo esemplificativo, consistere:
 - a. nel riscontro anche casuale di un contrasto o di un'incoerenza tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ufficio;
 - b. nella manifesta inattendibilità nonché nella contraddittorietà apparente di fatti, dati o situazioni dichiarate o nei documenti presentati, fatto salvo il mero errore materiale;
 - c. in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali;

- d. nella illogicità rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate e in possesso dell'Amministrazione comunale.

3. La misura dei controlli a campione è definita annualmente dal dirigente competente, che stabilisce altresì i criteri per la formazione del campione da sottoporre a controllo, tali da assicurare imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa di controllo. I controlli a campione verranno effettuati tenendo conto del volume totale degli ISEE presentati al servizio, della rilevanza economica per l'Amministrazione Comunale e delle risorse destinabili all'attività di controllo

4. I controlli, inoltre, possono essere di tipo preventivo o successivo, a seconda che vengano effettuati durante l'iter procedimentale o successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi

5. Di norma, il Comune attiva tre tipologie di controlli:

a) controllo preventivo in merito alla composizione del nucleo familiare dichiarato: tale controllo dovrà essere effettuato in via preventiva rispetto alla prestazione richiesta, a cura del servizio ricevente e contestualmente alla presentazione dell'attestazione ISEE, e consisterà in un controllo di congruità dei dati dichiarati rispetto ai dati della famiglia anagrafica risultanti dall'Anagrafe dell'Ente;

b) controllo preventivo delle attestazione ISEE per le quali l'INPS rilevi elementi di incongruità: nei casi in cui il richiedente presenti un'attestazione ISEE per la quali l'INPS abbia rilevato elementi di incongruità, sarà facoltà dell'ufficio ricevente richiedere al dichiarante la presentazione della documentazione necessaria a giustificare l'incongruenza;

c) controllo a campione in via successiva all'erogazione della prestazione nella misura definita secondo le modalità di cui al comma 3.

Art. 19

Procedimento e modalità dei controlli

1. La attestazione ISEE che si presenta ai fini dell'erogazione delle prestazioni deve essere correttamente compilata in ogni sua parte.

2. I controlli potranno avvenire:

- mediante raffronto dei dati dichiarati con quelli contenuti nelle corrispondenti banche dati cui l'Amministrazione Comunale ha accesso;
- mediante richiesta al Corpo di Polizia Municipale di verifica delle condizioni economiche e sociali complessive della famiglia;
- mediante stipula di protocolli di intesa con la Guardia di Finanza.

3. L'Ufficio competente a ricevere la documentazione, qualora le DSU e le istanze presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, per effetto dei controlli di cui all'art. 18 comma 5 punti a) e b) o per notizie certe comunque in possesso dell'Amministrazione comunale, dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In questi casi richiede a chi presenta istanza per la prestazione, chiarimenti o documenti integrativi ovvero la produzione di una nuova attestazione ISEE nel caso in cui quella prodotta, ancorché in corso di validità, non risulti corrispondente ai dati reddituali, alla composizione del nucleo familiare, al patrimonio mobiliare e/o immobiliare.

4. In caso di attivazione del procedimento di controllo di cui all'art. 18 comma 5 punto c), viene garantito il contraddittorio con l'interessato, il quale viene formalmente invitato a presentare in un termine massimo di quindici giorni dal ricevimento dell'avviso eventuali osservazioni rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e/o documentazione per fornire esaustive motivazioni.

5. Per l'effettuazione dei controlli, gli uffici comunali hanno facoltà di chiedere la presentazione di tutta la documentazione ritenuta necessaria, atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, che viene esaminata garantendo la tutela della riservatezza dei dati personali.

6. La comunicazione di invito al contraddittorio vale altresì quale comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

7. Nell'espletamento dell'attività di controllo da parte del responsabile del procedimento, è comunque attribuito al dirigente un ruolo di vigilanza e controllo sull'attività svolta dai propri uffici

Art. 20

Adempimenti conseguenti all'attività di controllo

1. Gli esiti dei controlli, non appena determinati, devono essere registrati nella banca dati ISEE comunale. Qualora l'attività di controllo determini una correzione del valore ISEE, dovranno essere attivate tempestivamente le comunicazioni interne agli altri uffici che erogano prestazioni sociali agevolate relativamente alla rettifica del valore ISEE;

2. Il responsabile del procedimento dovrà anche attivarsi per adottare egli stesso, o far adottare al soggetto competente, i provvedimenti indicati dall'art.75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. In particolare nel caso di dichiarazione mendace nella quale il dato dichiarato in maniera non veritiera sia determinante per l'assegnazione della prestazione sociale agevolata, il dirigente del settore deve adottare nei confronti del soggetto del nucleo familiare che ha presentato istanza di prestazione sociale agevolata, senza attendere l'esito della denuncia penale, provvedimento motivato di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, nel caso in cui l'accertamento sia avvenuto nel corso del medesimo. Il dirigente del settore dovrà inoltre recuperare le eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto. In caso di inerzia e/o di inottemperanza alla restituzione di quanto dovuto, nei termini che saranno indicati nella comunicazione, il dirigente del Settore trasmetterà gli atti all'Ufficio legale dell'Ente che avvierà azione legale nelle sedi opportune.

3. Fermo restando la restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell'indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di l'Ufficio procedente applica la sanzione da 500 a 5.000 euro ai sensi dell'art. 38 del D.L. 78/10 convertito con L.122/10 e modificato dall'art. 16, comma 5, D.L. 5/12 convertito con L. 35/12. Per quanto attiene la determinazione della sanzione amministrativa tra un limite minimo ed un limite massimo si fa riferimento ai criteri dell'art. 11 della L. 689/81 per il quale si procede alla valutazione della gravità della violazione, dell'opera svolta dal soggetto interessato per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, dell'eventuale assenza di recidiva, nonché della personalità dello stesso e delle sue condizioni economiche.

4. Contestualmente all'avvio della procedura di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, l'Ufficio trasmette agli interessati la comunicazione di avvio procedimento ai sensi della Legge n. 241/90. Le persone soggette al controllo hanno diritto di intervenire nel procedimento per produrre elementi utili a chiarire la situazione.

5. L'Amministrazione procedente, il responsabile e comunque ogni altro dipendente coinvolto nel procedimento non è responsabile per l'adozione di atti emanati in conseguenza di dichiarazioni false o documenti falsi o comunque contenenti dati non più rispondenti a verità prodotti dall'interessato o da terzi, salvo i casi di dolo e colpa grave.

Art. 21

Rapporti con la Guardia di finanza e con l'Agenzia delle Entrate

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di attivare, al fine dell'effettuazione dei suddetti controlli, convenzioni o protocolli operativi con il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza.

2. Gli Uffici che procedono ai controlli di cui al presente regolamento trasmettono annualmente al Comando della Guardia di Finanza gli elenchi dei beneficiari di prestazioni sociali agevolate con l'indicazione delle posizioni controllate o in corso di accertamento.

3. L'Ufficio controllante invierà alla Guardia di Finanza le dichiarazioni che presentino, anche dopo gli accertamenti effettuati, elementi di incertezza in relazione alla completezza dell'attività di controllo con riferimento ai limiti imposti dai poteri e agli strumenti a disposizione dell'ufficio controllante.

4. Gli uffici che erogano prestazioni sociali agevolate procedono alla revoca del beneficio e all'eventuale sanzione amministrativa anche in caso di non corrispondenza tra quanto indicato formalmente dai beneficiari delle prestazioni nella DSU e quanto accertato in sede di controllo sostanziale dalla Guardia di Finanza.

Art. 22

Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza dal 01.01.2016.
2. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.
3. Le disposizioni di legge emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente regolamento, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente in contrasto o superate, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento.